

TI_GERICHTE 11.2020.142 vom 19. Oktober 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-10-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2020.142

FR: TI_GERICHTE 11.2020.142 du 19 octobre 2021

IT: TI_GERICHTE 11.2020.142 del 19 ottobre 2021

Regeste

Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: noleggio di impalcature

Erwägungen

E. 1

lett. a CPC) entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, qualora si tratti di una controversia patrimoniale, il valore litigioso raggiun-gesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove si consideri l'ammontare complessivo delle ipoteche legali controverse in prima sede (fr. 40 379 . –). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attrice l'8 settembre 2020. Introdotto l'8 ottobre 2020, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

E. 2

All'appello l'attrice acclude una copia della sentenza 7 settembre 2020 con cui il Pretore ha condannato la Fo_____ AG a versarle fr. 42 131. – oltre interessi e ha rigettato in via definitiva l'opposizione sollevata da quella ditta a un precetto esecutivo n. _____ emesso dall'Ufficio esecuzione di Mendrisio (inc. OR.2020.14). Or a, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente adottati e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza in questione è stata emanata lo stesso giorno della decisione impugnata. Si tratta quindi di un atto ricevibile, di cui si terrà conto nella misura in cui apparirà utile per il giudizio. Quanto al richiamo dei carteggi relativi alla procedura d'iscrizione provvisoria (inc. CA.2019.184 e SO.2019.2155), tali atti sono già stati trasmessi d'ufficio alla Camera, di modo che il loro richiamo si rivela superfluo. Il richiamo del fascicolo inerente all'azione creditoria promossa dall'attrice nei confronti della committente (inc. OR.2020.14) non è per contro di rilievo ai fini del giudizio, sufficiente essendo la sentenza già acquisita agli atti.

E. 3

Nella decisione impugnata il Pretore, riassunta la cronistoria della fattispecie, ha constatato anzitutto che la convenuta, “dichiarando di non essere a conoscenza degli accordi intervenuti tra l'attrice e la committente”, si rimetteva a giudizio. Egli ha ricordato poi che mentre il montaggio e lo smontaggio di impalcature rientrano fra i lavori garantiti dall'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC, il nolo di simili installazioni “non può essere assimilato alla fornitura di materiali da costruzione o di impianti” e non beneficia dunque del diritto a un'ipoteca legale, come ha già avuto modo di decidere questa Camera nel caso di una gru e di un quadro elettrico di cantiere (sentenza inc. 11.2018.14 del 28 novembre 2018). Premesso ciò, egli ha rilevato come l'attrice avesse “chiaramente indicato che i crediti di cui ai doc. O, Q e

T deriverebbero dal mancato pagamento di costi di noleggio”, che la pretesa di fr. 8165.73 (non ancora fatturata) comprende anch'essa costi di noleggio dal 18 al 31 marzo 2019, oltre a “una non meglio pre-cisata regia del 26 marzo 2019 (doc. M, V e Z)” e che stando al doc. 9 l'interessata risulta avere provveduto il 26 marzo 2019 “ad innalzare un ponteggio e a eseguire la protezione di una scala” a un costo non precisato o accertabile sulla base degli atti. In circostanze del genere il primo giudice ha respinto la petizione.

E. 4

Controversa è unicamente la questione di sapere, in concreto, se le prestazioni dell'attrice diano diritto all'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori. L'appellante lamenta che per respingere la petizione il Pretore si è fondato sulla citata sentenza 28 novembre 2018 di questa Camera (inc. 11.2018.14), mentre il caso in esame sarebbe completamente diverso già per il fatto che, rispetto alle impalcature, il nolo di una gru o di un quadro elettrico concerne una prestazione non menzionata dalla legge e non è in stretta connessione con il fondo o con l'opera. Per l'appellante invece non solo il montaggio e lo smontaggio di impalcature devono beneficiare di un'ipoteca legale, ma anche “la messa a disposizione delle stesse durante la costruzione del fondo (noleggio)”. Tanto più – essa soggiunge – che per il Tribunale federale si tratta di una prestazione secondaria “del tutto imprescindibile per poter concretizzare un progetto edilizio”, una prestazione destinata a servire una concreta opera in corso, “studiata individualmente per la stessa e orientata verso quest'ultima, indipendentemente dal fatto che ad opera conclusa il ponteggio potrà essere riutilizzato per altre opere”. A parere dell'attrice, pertanto, la nozione di montaggio di impalcature che dà il diritto alla costituzione di un'ipoteca legale comprende “l'intera prestazione lavorativa del ponteggiatore” riferita a tutto il periodo in cui l'impalcatura rimane connessa con l'opera in costruzione. Relativamente alla somma garantita dall'ipoteca, l'appellante fa valere poi che l'importo di fr. 40 379. – , in cui è compreso quello di fr. 8165.73 indicato dal Pretore, non è stato contestato dalla convenuta e che con in esito all'azione creditoria le è stato riconosciuto un credito di fr. 42 131. – nei confronti della committente . In sostanza essa chiede così di accogliere la petizione e di iscrivere le 19 ipoteche legali in via definitiva.

E. 5

L'azione dell'art. 839 cpv. 3 CC è intesa ad accertare i presupposti per l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori, oltre all'importo da essa garantito. Nella relativa procedura il giudice verifica tali presupposti con pieno potere cognitivo e non solo a livello di mera verosimiglianza, come nel quadro di un'iscrizione provvisoria.

Contrariamente all'opinione dell'appellante, pertanto, il fatto che il Pretore abbia accolto la richiesta di iscrizione provvisoria con potere cognitivo limitato alla verosimiglianza non significa che egli non potesse respingere la richiesta di iscrizione definitiva con pieno potere di cognizione. Quanto all'ammontare del credito garantito da pegno, nel caso specifico , l'azione creditoria nei confronti della Fo_____

AG è stata accolta dal Pretore, che – come detto – ha condannato la ditta a versare alla AP 1 la somma di fr. 42 131.– con interessi. E tale sentenza è passata in giudicato (sopra, lett. F), di modo che per quel che riguarda l'ammontare del credito questa Camera è legata al dispositivo di quella decisione.

E. 6

Nel caso in esame l'attrice si è impegnata contro remunerazione a montare impalcature proprie, a cederne l'uso alla committente e a smontarle alla fine dei lavori. Tale contratto si qualifica come installazione di ponteggi di carattere tipico (*typischer Gerüstvertrag*; *contrat d'échafaudage typique*). In un primo tempo il Tribunale federale aveva stabilito che l'installazione di impalcature necessarie per la costruzione di un ponte in calcestruzzo fosse soggetta alle norme sul contratto d'appalto (DTF 113 II 266 consid. 2a). Tale orientamento è stato criticato dalla dottrina, che ravvisa essenzialmente in simile negozio giuridico un contratto di locazione con elementi del contratto d'appalto, ovvero un contratto misto (*Gauch* , *Der Werkvertrag*, 6^a edizione, pag. 166 n. 358 e 359; *Chaix* in: *Commentaire romand*, CO I, 2^a edizione, n. 19 ad art. 363), tanto che in una successiva sentenza il Tribunale federale ha lasciato indecisa la questione legata alla qualifica del contratto (DTF 131 III 301 consid. 2.1 con rinvii alla dottrina dissenziente). Sia come sia, secondo l'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC danno diritto di ottenere l'iscrizione di un'ipoteca legale i crediti di artigiani o imprenditori per – tra l'altro – il montaggio di impalcature . Tale nozione va intesa in senso lato, giacché comprende tanto il montaggio, in una o più fasi, quanto gli adattamenti e le modifiche apportate al ponteggio durante l'avanzamento del cantiere, così come l'opera di smontaggio (*Schumacher* , *Das Bauhandwerkerpfandrecht*, *Ergänzungsband zur 3. Auflage*, Zurigo/ Basilea/Ginevra 2011, pag. 53 n. 150 e in: *Handkommentar zum Schweizer Privatrecht*, Zurigo 2016, n. 10d ad art. 837 CC; *Steinauer* , *Les droits réels*, vol. III, 4^a edizione, pag. 303 n. 2874; *Thurnherr*, *Das revidierte Bauhandwerkerpfandrecht – zu wenig Neues, aber noch mehr Problematisches?* in: *ZGBR/RNRF 93/2012* pag. 76 e in: *Basler Kommentar*, *ZGB II*, 6^a edizione, n. 5a ad art. 839/840; *Carron/Fellay* , *L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs: ce qui change et ce qui reste*, in: *Bohnet*, *Le nouveau droit de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs*, Basilea/Neuchâtel 2012, pag. 18 n. 53). Più delicata è la questione di sapere se anche il noleggio, ovvero la messa a disposizione di impalcature durante la fase di cantiere, dia diritto a un'ipoteca legale giusta l'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC . Ora, come ha ricordato il Pretore, questa Camera ha già avuto modo di stabilire che il nolo di una gru o un quadro elettrico non è assimilabile alla fornitura di materiali da costruzione o di impianti né rientra nella nozione di “lavori simili” a mente dell'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC. Tale prestazione non dà diritto quindi a un'ipoteca legale dell'artigiano o imprenditore (sentenza inc. 11.2018.14 del 28 novembre 2018 consid. 4 e 5, pubblicati in: *RtiD II-2019* pag. 687 n. 14c). Quanto alle impalcature, per Streiff il noleggio indipendente di ponteggi (*selbständige Gerüstmiete*) non beneficia di ipoteca legale, poiché non costituisce né l'esecuzione di un lavoro né la fornitura di lavoro o materiale (in: *Das neue Bauhandwerkerpfandrecht*, *Wetzikon* 2011, pag. 44). Più in generale, *Schumacher* (*Das Bauhandwerkerpfandrecht*, 3^a edizione, pag. 119 n. 326) e *Thurnherr* (in: *Basler Kommentar*, *ZGB II*, 6^a edizione, n. 6 ad art. 839/840) affermano che la locazione di installazioni da cantiere (tra cui rientrano le impalcature: DTF 131 III 305 consid. 4.1) non dà diritto a pegno. Tale punto di vista è condiviso dall' *Handelsgericht del Canton Zurigo* (sentenza HE190203-O del 25 settembre 2019 consid. 4.2 con rinvio a *Thurnherr*). Uno dei criteri per ottenere l'iscrizione di un'ipoteca legale è pur sempre quello per cui l'artigiano o imprenditore deve avere prestato lavoro , ciò che è appunto il caso per il montaggio, la modifica in corso d'opera e lo smontaggio dei ponteggi, mentre il noleggiatore non esegue lavoro alcuno, limitandosi a mettere a disposizione l'impalcatura. Né la riforma legislativa entrata in vigore il 1° gennaio 2012 ha inteso estendere la natura delle prestazioni al beneficio del noto privilegio. Anzi, per il legislatore la concezione di base dell'ipoteca legale non è stata modificata, giacché hanno diritto all'ipoteca legale

l'artigiano e l'imprenditore che hanno fornito materiale e lavoro o lavoro soltanto (cfr. DTF 136 III 13 consid. 6; S chumacher , op. cit., Ergänzungsband zur 3. Auflage, pag. 39 segg. n. 101 segg.).

E. 7

Quanto alla somma garantita dall'ipoteca, l'appellante fa valere che l'importo di fr. 40 379.–, in cui è compreso quello di fr. 8165.73 indicato dal Pretore, non è stato contestato dalla convenuta e che in esito all'azione creditoria le è stato riconosciuto un credito di fr. 42 131.– nei confronti della committente. Il che è vero. Dandosi prestazioni che beneficiano dell'ipoteca legale e prestazioni che non ne beneficiano, pur eseguite sulla base di un solo contratto, incombe tuttavia all'artigiano o imprenditore allestire un conteggio separato riguardo all'ammontare della relativa garanzia. In concreto l'interessata non precisa – né gli atti permettono di appurare – quali crediti essa vanta per le prestazioni al beneficio del privilegio (montaggio e smontaggio delle impalcature). In mancanza di una tale quantificazione la decisione del Pretore di respingere la petizione resiste alla critica. Considerato che l'invito all'ufficiale del registro fondiario di cancellare l'iscrizione provvisoria decretata dal Pretore va confermato e che il passaggio in giudicato dell'attuale sentenza avviene già al momento della sua notifica (DTF 146 III 287 consid. 2.3.4), si giustifica in ogni modo di precisare che l'ufficiale del registro fondiario eseguirà l'ordine del Pretore non appena sarà decorso infruttuoso il termine per ricorrere al Tribunale federale oppure, in caso di ricorso, dopo che il Tribunale federale avrà respinto il ricorso.

E. 8

Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili, commisurata alla stringatezza del memoriale.

E. 9

Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Per questi motivi, decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. L'ufficiale del registro fondiario eseguirà l'ordine impartito dal Pretore non appena sarà decorso infruttuoso il termine per ricorrere al Tribunale federale oppure, in caso di ricorso, dopo che il Tribunale federale avrà respinto il ricorso. 3. Le spese processuali fr. 3500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili. 4. Notificazione a: – ; – avvocati e . Comunicazione a: – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3; – Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.